

VERBALE DI ASSEMBLEA

della

Associazione Culturale e di Ricerca
denominata

"MENS SANA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici,
il giorno uno
del mese di aprile.

In Milano, nel mio studio in via Borghetto n.3.

Alle ore nove e minuti trenta.

Avanti a me dottor Umberto Ajello, notaio alla residenza di
Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE

- IANNOCCARI Giuseppe Alfredo, nato a Sesto San Giovanni l'11
giugno 1967, domiciliato a Monza, viale Elvezia n. 14,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione:

- "MENS SANA", con sede in Monza, viale Elvezia n.14,
codice fiscale 94595180152

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono
certo,

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli
associati, convocata per oggi, in quest'ora ed in questo
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- modifica della denominazione.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto
segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea a termini di statuto e su
designazione unanime dei presenti, lo stesso comparente
Iannocari Giuseppe Alfredo il quale, verifica le modalità di
costituzione, l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, e quindi mi fa dare atto che:

- che l'odierna Assemblea è stata convocata a termine di
Statuto

- che sono presenti: in proprio il Signor IANNOCCARI Giuseppe
Alfredo e per delega al medesimo gli associati Maria Nappa,
Iannocari Paolo, Parenti Gianluigi, Boffi Valeria, Zilio
Cinzia, Mogentale Carla; assente l'associato la Signora
Valeria Racz;

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il
comparente Presidente assenti giustificati gli altri

componenti del consiglio.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita a termini del vigente statuto ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Aperta la seduta il Presidente dell'Associazione rammenta che si rende necessario effettuare una modifica delle regole che presiedono al funzionamento dell'Associazione di guisa da renderle più conformi allo spirito di democrazia onde consentire l'eventuale riconoscimento come persona giuridica.

Dà quindi lettura agli associati del nuovo testo di Statuto che propone di adottare ed illustra agli intervenuti ogni singolo articolo. In particolare si sofferma sulla possibilità di modificare la denominazione che propone in "ASSOMENSANA".

Il Presidente mette quindi in discussione ed ai voti l'ordine del giorno e l'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, ritenute valide le argomentazioni dallo stesso adotte, senza discussione, con voto palese ed all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare la denominazione dell'Associazione in "ASSOMENSANA";

- di approvare lo Statuto nella formulazione letta e proposta dal Presidente signor Iannocari Giuseppe Alfredo che, previa sottoscrizione viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea.

E richiesto io notaio ricevo il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, chiuso alle ore dieci e minuti venti da me letto con l'allegato al comparente che con me lo sottoscrive, alle ore dieci e minuti venticinque.

Consta questo atto di due fogli scritti su pagine tre intere e sulla quarta sin qui.

F.to Giuseppe Alfredo Iannocari

F.to Umberto Ajello notaio (LT)

%%%

Allegato "A" al n. 56282/9521 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOMENSANA"

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

1.1 - E' costituita un'Associazione denominata:

"ASSOMENSANA"

di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 - L'Associazione ha sede in Comune di Monza, viale Elvezia

n. 14/b.

1.3 L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 5/2006 e la Legge 383/00.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 - L'Associazione ha finalità di promozione sociale, civile e culturale e in particolare si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

- svolgere attività di ricerca-intervento per: sviluppare la conoscenza dei meccanismi delle abilità mentali; individuare e descrivere metodologie e tecniche in grado di aumentare l'efficienza della mente umana a qualsiasi età; prevenire il declino cognitivo causato dai processi di senescenza o a carenze sanitarie e/o socio-assistenziali; sviluppare le conoscenze che concorrono ad assicurare una sana longevità;
- formulare progetti per promuovere stili di vita adeguati e sostenere lo sviluppo del benessere psico-fisico e mentale;
- attivare servizi di consulenza psicologica e sociosanitaria per fornire informazioni e supporto a chiunque, al fine di migliorare la salute mentale - nelle sue componenti cognitive, affettive e socio-relazionali - e prevenire il disagio psico-fisico-relazionale delle persone;
- effettuare cicli di stimolazione cognitiva per sviluppare e potenziare le abilità mentali in soggetti di qualsiasi età per favorire le facoltà di apprendimento e/o rallentare la prevenzione del declino cognitivo;
- formare, informare e dare supporto agli operatori e ai familiari che a vario titolo si occupano: dello sviluppo di soggetti in età scolare; dell'assistenza a persone con difficoltà mentali e/o patologie ingratescenti.

2.2 - Per la realizzazione delle suddette finalità, l'Associazione si propone di svolgere:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, incontri con esperti del settore psicosociale e sociosanitario; assumere incarichi da Enti ed Istituti Pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione e attività dedicate alle finalità dell'Associazione;

- attività di ricerca: istituzione di gruppi di studio e attività di ricerca, anche su incarico di altri soggetti pubblici o privati, per individuare le metodologie e le tecniche di prevenzione del declino mentale e promuovere lo sviluppo delle relative abilità;
- attività di formazione: progettare e gestire corsi di sostegno, formazione o di aggiornamento teorico/pratici per operatori psicosociali, sociosanitari, familiari e istruttori sulle metodologie di intervento per il benessere mentale;
- attività editoriale: pubblicazione di riviste, periodici, articoli e filmati dedicati al miglioramento delle abilità mentali; pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche, sia su supporto cartaceo sia attraverso Internet; collaborazioni con altri soggetti editoriali sui temi trattati dall'Associazione;
- attività varie: qualsiasi altra attività, anche commerciale, inerente gli obiettivi dell'Associazione e la sussistenza in vita della stessa.

2.3 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie degli associati.

2.4 L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Articolo 3

I Soci

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, fisiche e/o giuridiche, che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione.

3.2 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

3.3 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.4 - Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

3.5 - Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione,

nonché nominare Soci Onorari nelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.6 - La qualifica di associato si ottiene mediante accettazione della domanda da parte del Consiglio e con il versamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.7 - Le quote associative e gli eventuali contributi versati volontariamente dagli associati all'associazione non sono trasferibili nè restituibili.

La quota associativa annuale deve essere versata nel termine di 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

4.1 - La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo portante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.3 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri dei Soci

5.1 - I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità

dell'Associazione.

5.2 - I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi.

Articolo 6

Gli Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Probitviri

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci

7.1 - L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

I soci onorari possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza computo ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uso predisposto dal Consiglio Direttivo.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - L'assemblea è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 - L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, intervenuti in proprio o per delega.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.12 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

7.13 - Ciascun Socio può essere portatore di più deleghe scritte di altri Soci.

7.14 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.15 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, comunque da definirsi in

numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri con le modalità previste per l'assemblea dei soci, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o tre giorni in caso di urgenza e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune ed istituire sedi secondari anche in altri Comuni italiani.

8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

- determinare l'ammontare del contributo associativo annuo;
- istituire e sopprimere sedi periferiche dell'associazione con il relativo regolamento.

8.6 - In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo (1/3) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

9.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Collegio dei Probiviri

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi scelti anche tra i non Soci.

Esso rimane in carica per un periodo di tre anni.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

10.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le

attività esercitate.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo.

13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Devoluzione del Patrimonio

14.1 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

14.2 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 5/2006, alla L 383/00, al Codice Civile.

F.to Giuseppe Alfredo Iannocari

F.to Umberto Ajello notaio (LT)

Registrato a Milano 1

il 05 aprile 2011

n. 14422 serie 1T